Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 28 novembre 2022, n. 2171 - Pennetti, pres.; Gaglioti, est. - Mida Tecnologie Ambientali S.r.l. (avv.ti Minicò, Carolei e Izzo) c. Regione Calabria (avv. Marafioti) ed a.

Ambiente - Progetto per la realizzazione di un parco eolico - VIA - Necessità.

(Omissis)

FATTO

- 1- Con atto ritualmente notificato il 9.9.2020 e depositato in pari data la Società MIDA Tecnologie Ambientali srl ha esposto:
- -) con nota prot del 28.5.2019 presentava alla Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Gironda", nei Comuni di Caraffa, Maida e San Floro (CZ), composto da n. 11 aerogeneratori della potenza unitaria di 2,2 MW, per una potenza complessiva pari a 24.2 MW;
- -) con nota del 21.6.2019 la Regione comunicava l'avvio del procedimento agli enti interessati, con pubblicazione del link su cui risultava disponibile il progetto per la consultazione ed eventuali osservazioni;
- -) il successivo 9.8.2019, la Regione Calabria Valutazioni Ambientali, trasmetteva a mezzo pec le osservazioni pervenute (n.1 del Comune di Caraffa di Catanzaro Area Tecnica Manutentiva; n. 2 di Fimiano Domenico da Caraffa di Catanzaro; n. 3 "Borgo Santa Rosa s.s. Agricola", Contrada Profeta snc Caraffa di Catanzaro;
- -) con nota del 24.6.2020, la Struttura Tecnica di Valutazione VAS VIA AIA VI (di seguito STV) esprimeva parere di assoggettabilità a VIA, recepito con decreto dirigenziale n°6916 dell'1.7.2020.
- 2- Ritenendo illegittimo il suddetto provvedimento e gli atti presupposti, con l'epigrafato ricorso se ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di diritto:
- 1. MANCATO RISPETTO DEI TERMINI PERENTORI DI CUI ALL'ART. 19 DLGS 152/2006-RESPONSABILITÀ DELLA P.A.

Viene contestata la violazione dei termini di cui all'art. 19 comma 12 d.lgs. n. 152/2006, foriero di conseguenze risarcitorie e disciplinari per l'Amministrazione inerte.

2. MANCATA CONSIDERAZIONE DEL RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI TRASMESSE DALLA REGIONE CALABRIA - VALUTAZIONI AMBIENTALI IN DATA 09.08.2019 (Eccesso di potere per sviamento del provvedimento e difetto dei presupposti in fatto e in diritto, arbitrarietà, perplessità dell'atto, sviamento, difetto di motivazione).

Viene contestato l'assunto della STV per cui la ricorrente non avrebbe replicato nulla in merito alle sopracitate osservazioni, alla data di redazione del parere, avendo invece trasmesso osservazioni a confutazione di quanto dedotto dall'Amministrazione. Inoltre un'eventuale mancata trasmissione di controdeduzioni e/o chiarimenti avrebbe dovuto obbligare stessa alla immediata archiviazione della domanda di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art.19, commi 5 e 6 del d.lgs. n.152/2006. Infine si deduce travisamento fattuale poichè gli stralci dello *Studio Preliminare Ambientale* richiamati dalla S.T.V. nel parere del 17.6.2019, non trovano corrispondenza nel testo trasmesso dalla stessa alla Regione.

- 3. ASSENZA DI PRESUPPOSTI CHE LEGITTIMANO LA DECLARATORIA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA (Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 152/2016; Nullità per carenza di elementi essenziali dell'atto amministrativo; Violazione del principio di legalità e tassatività tipico dell'azione amministrativa; Violazione del principio della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 della Costituzione)
- Si contesta la sussistenza dei presupposti materiali e giuridici che giustifichino l'esigenza di un procedimento di valutazione di impatto ambientale. Inoltre la ricorrente contesta le motivazioni indicate dalla STV alle pagg. 5-6 del parere rilasciato nella seduta del 17.06.2019.
- 3- Con decreto n. 501/2020 pubblicato il 12.9.2020 è stata rigettata la richiesta di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.
- 4- In data 1.10.2020 si costituiva la Regione Calabria eccependo improcedibilità/inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, depositando:
- -) il decreto dirigenziale n. 9552 del 18.9.2020, con il quale è stato disposto l'annullamento in autotutela dell'impugnato decreto dirigenziale n. 6619/2020;
- -) il decreto dirigenziale n. 9922 del 30.9.2020, con il quale, a seguito di rinnovazione parziale dell'istruttoria presso la S.T.V. è stata confermata l'assoggettabilità a V.I.A. dell'intervento.
- 5- Fissata la trattazione dell'istanza cautelare per la camera di consiglio del 7.10.2020, con nota d'udienza depositata il



- 6.10.2020 parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di misure cautelari.
- 6- Con successivo atto notificato il 18.11.2020 e depositato in pari data l'odierna ricorrente ha impugnato il sopravvenuto decreto dirigenziale n. 9922/2020, adducendo i seguenti motivi:
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIR. N. 2009/28/CE, RECEPITA CON D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28. ILLEGITTIMITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE N. 2014/C 200/01, RECANTE LA "DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FAVORE DELL'AMBIENTE E DELL'ENERGIA 2014-2020" ILLEGITTIMITÀ.
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 41, 42 E 117 COST. ILLEGITTIMITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 29 DICEMBRE 2003 N. 387 E DELL'ART. 23 D.LGS. 3 MARZO 2011, N. 28. ILLEGITTIMITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ E TIPICITÀ DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ILLEGITTIMITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE E MASSIMA DIFFUSIONE DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE ILLEGITTIMITÀ
- 7- Con decreto n. 607/2020 del 19.11.2020 è stata rigettata l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.
- 8- In data 12.12.2020 la Regione Calabria ha depositato memoria, eccependo l'improcedibilità del ricorso principale e contestando la fondatezza dei motivi aggiunti.
- 9- Alla camera di consiglio del 17.12.2020, con ordinanza n. 774/2020 pubblicata in pari data è stata rigettata l'istanza cautelare.
- 10- In data 28.10.2022 la RVL Energy ha spiegato intervento *ad adiuvandum* ex art. 28 c.p.a. allegando di essere cessionaria della RVL & Co. Srl del ramo d'azienda ricomprendente il parco eolico in questione, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
- 11- All'udienza pubblica del 9.11.2022 l'Amministrazione regionale ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento per omessa notifica dello stesso e per la mancata prova del subentro e l'interventore ha chiesto un rinvio evidenziando che comunque rimane inalterata la legittimazione in capo al ricorrente. Dopo la discussione di rito il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

- 12- Preliminarmente è da disattendere la richiesta di rinvio formulata in udienza, in quanto, in base all'art. 73, comma 1-bis, il rinvio dell'udienza di discussione è disposto unicamente per motivi eccezionali, non adeguatamente allegati né riscontrabili nella fattispecie.
- 13- In accoglimento dell'eccezione formulata dalla Regione resistente va dichiarato inammissibile l'intervento *ad opponendum* proposto da RVL Energy s.r.l., tenuto conto che:
- -) premesso che "Nel giudizio amministrativo è inammissibile l'intervento ad adiuvandum qualora la relativa costituzione in giudizio sia avvenuta con il semplice deposito della memoria non notificata alle parti, per come invece prescritto dall'art. 50, comma 2, c.p.a., la cui disciplina preclude quindi -per evidenti finalità di tutela del diritto di difesa di cui all'articolo 24 Cost.- l'ingresso nel giudizio di soggetti ulteriori, diversi da quelli che abbiano ricevuto la notifica del ricorso o che siano stati chiamati in causa successivamente, i quali non abbiano a loro volta notificato alle altre parti il proprio atto di intervento" (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 16.11.2020, n.1842), l'aver l'interveniente unicamente spiegato intervento con memoria solo depositata e non notificata alle altre parti, rende quest'ultimo inammissibile;
- -) rilevato che "Nel processo amministrativo, l'intervento ad adiuvandum (artt. 28 e 50 c.p.a.) può essere svolto soltanto da colui il quale vanti una posizione di fatto, dipendente o collegata alla situazione fatta valere con il ricorso principale (cd. intervento adesivo-dipendente), escludendosi la possibilità di litisconsorzio successivo volontario con il cd. cointeressato (cd. intervento autonomo/principale), i.e. colui il quale vanti un interesse personale e diretto all'impugnazione del provvedimento oggetto di censura" (ex plurimis, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 2.3.2022, n. 325), nella fattispecie l'interveniente ha affermato, ma non anche adeguatamente comprovato, la sussistenza dell'interesse di fatto, non avendo allegato alcunchè all'atto di costituzione, men che meno l'atto notarile dichiaratamente accluso da cui si evincerebbe la qualità di cessionaria del compendio aziendale ove è ricompreso il parco eolico "Gironda".
- 14- Tanto chiarito, viene scrutinato anzitutto il ricorso principale.
- 14.1- Il ricorso è improcedibile.
- 14.2- Giurisprudenza pacifica rileva che "L'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato comporta improcedibilità della relativa domanda caducatoria per sopravvenuta carenza di interesse" (ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 27.9.2013, n. 807).
- 14.3- Nella fattispecie, l'intervenuto annullamento in autotutela dell'impugnato decreto dirigenziale n. 6619/2020 a mezzo del decreto dirigenziale n. 9552 del 18.9.2020, rende il ricorso principale improcedibile.
- 15- Viene quindi scrutinato il ricorso per motivi aggiunti.
- 15.1- Il ricorso è infondato.
- 15.2- Preliminarmente il Collegio ritiene opportuno ricostruire di seguito le censure di parte ricorrente, che possono essere scrutinate congiuntamente, in quanto sostanzialmente argomentate in modo unitario e comunque tra loro interconnesse.



15.3- In particolare, la ricorrente:

- *i)* deduce contrasto dell'impugnato decreto dirigenziale con i vincolanti principi comunitari e nazionali in materia di realizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili;
- *ii)* contesta la scelta regionale di sottoporre alla procedura di VIA il progetto per la realizzazione del parco eolico "Gironda", ritenendo insussistenti ragioni di necessità e anche solo di opportunità e soggiungendo che gli approfondimenti svolti siano da equipararsi, nella sostanza, a quelli di una VIA vera e propria;
- *iii)* rileva che, in ipotesi analoghe interessanti le medesime aree, la Regione abbia ritenuto non necessario procedere alla VIA, da cui deriverebbe disparità di trattamento.
- *iv)* osserva che lo Studio preliminare ambientale (SPA) a suo tempo presentato, nonché le successive osservazioni presentate dai tecnici rechino connotati tali da integrare tutti gli *step* previsti da un'eventuale VIA con riferimento a quest'ultimo aspetto:
- *iv.a)* contesta la correttezza delle conclusioni della S.T.V. quanto alle certificazioni urbanistiche cui si riferiscono i riscontri alle osservazioni pervenute e la correttezza delle certificazioni rilasciate dai competenti comuni, nello specifico il Comune di Caraffa (par. 1.1, pag. 4-9 dei motivi aggiunti);
- *iv.b)* contesta, ritenendole generiche e infondate, le motivazioni rese dalla STV a base dell'assoggettamento a VIA, recanti un approccio superficiale alla valutazione del progetto in essere (par. 1.2, pagg. 10-24 dell'atto di motivi aggiunti). 15.4- Le doglianze sono infondate.
- 15.5- E' anzitutto opportuno richiamare la giurisprudenza di rilievo nella specifica materia.

In primo luogo, ha osservato il Consiglio di Stato (Sez. II, sentenza n.5379 del 7.9.2020) che:

- la V.I.A. è configurata come procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione; essa mira a stabilire, e conseguentemente governare in termini di soluzioni più idonee al perseguimento di ridetti obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull'ambiente di determinate progettualità (art. 5, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 152/2006);
- anche l'oggetto dello *screening* è, sostanzialmente, costituito dal ridetto "impatto", ovvero "alterazione" dell'ambiente lato sensu inteso, solo che esso svolge una funzione preliminare di "sondaggio" della progettualità e solo ove ravvisi effettivamente una incidenza negativa sull'ambiente impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, sia in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione;
- lo *screening*, dunque, data la sua complessità e l'autonomia riconosciutagli dallo stesso Codice ambientale che all'art. 20 (e, più di recente, all'art. art. 9, d.lgs. del 16 giugno 2017, n. 104) ne disciplina lo svolgimento, è esso stesso una procedura di valutazione di impatto ambientale, meno complessa della V.I.A., la cui previsione risponde a motivazioni diverse; per questo motivo è spesso definito in maniera impropria come un subprocedimento della V.I.A., pur non essendo necessariamente tale. Esso è qualificato altresì come preliminare alla V.I.A., nel senso che è realizzato preventivamente, ma solo con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva in via eventuale, in base cioè proprio all'esito in tal senso della verifica di assoggettabilità;
- il procedimento ha inizio con la presentazione dell'istanza di assoggettabilità all'autorità competente del caso, con allegato il progetto preliminare, i cui contenuti saranno ovviamente meno specifici rispetto a quanto richiesto in sede di V.I.A. vera e propria. Segue poi una fase di pubblicità con la quale viene data informazione dell'avvio della procedura, nella quale il soggetto proponente ha l'obbligo di pubblicare un avviso circa l'effettivo deposito dell'istanza, per quanto qui di interesse presso il Bollettino Ufficiale della Regione e presso l'Albo Pretorio del Comune interessato per territorio. Entro un termine prestabilito (all'epoca dei fatti, 45 giorni) dalla pubblicazione, l'autorità competente deve accertare se il progetto sia suscettibile o meno di ripercussioni negative e apprezzabili sull'ambiente, sulla base delle eventuali osservazioni presentate dai soggetti interessati, ma anche, come già ricordato, degli indicatori oggettivi di tollerabilità descritti nell'Allegato V del Codice. Entro il medesimo lasso di tempo, può altresì richiedere, una sola volta, l'integrazione di documenti utili a formulare un giudizio di esclusione o meno del progetto dalla V.I.A;
- quanto detto rende evidente la peculiarità dell'autonomia del procedimento di screening, che non si conclude mai con un diniego di V.I.A., bensì con un giudizio di necessità di sostanziale approfondimento. In altre parole, il rapporto tra i due procedimenti appare configurabile graficamente in termini di cerchi concentrici caratterizzati da un nucleo comune rappresentato dalla valutazione della progettualità proposta in termini di negativa incidenza sull'ambiente, nel primo caso in via sommaria e, appunto, preliminare, nel secondo in via definitiva, con conseguente formalizzazione del provvedimento di avallo o meno della stessa. La "verifica di assoggettabilità", come positivamente normata, anticipa sostanzialmente la valutazione di impatto, delibandone l'opportunità, sulla base della ritenuta sussistenza prima facie dei relativi presupposti, "con la conseguenza che l'attività economica, libera sulla base della nostra Costituzione, non possa che svolgersi nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale" (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 18 febbraio 2013, n. 158; T.A.R. Sardegna, sez. II, 30 marzo 2010 n. 412; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 9 aprile 2013, n. 233).

Quanto detto consente di collocare correttamente il richiamo da parte dell'appellante ai principi europei di precauzione e prevenzione, quali necessario postulato del giudizio, solo ipotetico, di nocività per l'ambiente sotteso alla procedura di assoggettabilità. Se è vero, infatti, che essi non possono essere intesi nel senso della meccanicistica imposizione



della V.I.A. ogniqualvolta insorga un - peraltro immotivato - dubbio sulla probabilità di danno all'ambiente, con ciò vanificando la portata della specifica disciplina, lo è egualmente che la logica di tutela dell'ambiente, e non certo di punizione, sottesa all'assoggettamento a V.I.A., non può non orientare verso la stessa in tutti i casi in cui si ritenga necessario un approfondimento progettuale ben più pregnante della fase di screening. Disquisire circa la necessità di esplicitare il grado di verificabilità del nocumento ambientale in termini possibilistici, piuttosto che probabilistici, equivale ad introdurre limitazioni alla discrezionalità amministrativa non desumibili dalla norma: è chiaro, infatti, che deve trattarsi di un giudizio di prognosi, intrinseco alla sua effettuazione preventiva; ma lo è altrettanto che laddove per fattori obiettivamente esternati se ne ipotizzi la lesività, appare corretto cautelarsi non impedendo la realizzazione dell'intervento, ma semplicemente imponendo l'approfondimento dei suoi esiti finali. Ove, infatti, si aderisse alla tesi opposta, ovvero si pretendesse nella fase di screening lo stesso approfondimento di potenziale lesività ambientale che connota la V.I.A. vera e propria, non se ne comprenderebbe la reiterazione in tale fase successiva, ridotta sostanzialmente ad un inutile duplicato di quanto già preliminarmente accertato;

- l'Amministrazione, nel formulare il giudizio sull'impatto ambientale, esercita un'amplissima discrezionalità che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, come tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma ciò non di meno presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti o inadeguatezze di istruttoria, con evidente sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione (cfr., Cons. St., sez. V, 27 marzo 2013, n. 1783 e sez. VI, 11 febbraio 2004, n. 458; T.A.R. Lombardia, sez. III, 8 marzo 2013, n. 627) o quando l'atto sia privo di idonea motivazione, dato che il modello procedimentale vigente nel nostro ordinamento impone all'autorità procedente di esplicitare le ragioni sulla base delle quali è stata effettuata la comparazione tra i benefici dell'opera da un lato e, dall'altro, i potenziali impatti pregiudizievoli per l'ambiente, con riferimento ai contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento (v. T.A.R. Marche, 9 gennaio 2014 n. 31). Tale discrezionalità è ancor più rilevante con riferimento alla fase di *screening*, connotata da una sostanziale sommarietà, e, conseguentemente, doverosamente ispirata a più rigorose esigenze di cautela; in pratica, la soglia di negatività ed incisività dell'impatto può paradossalmente essere ritenuta travalicabile con margini più ampi in sede di delibazione preliminare, proprio perché di per sé non preclusiva degli esiti della successiva V.I.A.

Ancora, più di recente questo Tribunale ha avuto modo di osservare che "Occorre premettere che la giurisprudenza, in aderenza alla disciplina contenuta nell'art. 19 D. Lgs. n. 152/2004, ha precisato che "in materia di valutazione impatto ambientale: lo screening svolge una funzione preliminare per così dire di "carotaggio", nel senso che "sonda" la progettualità e solo ove ravvisi effettivamente una significatività della stessa in termini di incidenza negativa sull'ambiente, impone il passaggio alla fase successiva della relativa procedura; diversamente, consente di pretermetterla, con conseguente intuibile risparmio, sia in termini di costi effettivi, che di tempi di attuazione. Lo screening, è qualificato preliminare alla V.I.A., da intendere solo in senso cronologico, stante che è realizzato preventivamente, ma solo con riguardo a determinate tipologie di progetto rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva in via eventuale, in base cioè proprio all'esito in tal senso della verifica di assoggettabilità. Il rapporto tra i due procedimenti appare configurabile graficamente in termini di cerchi concentrici caratterizzati da un nucleo comune rappresentato dalla valutazione della progettualità proposta in termini di negativa incidenza sull'ambiente, nel primo caso in via sommaria e, appunto, preliminare, nel secondo in via definitiva, con conseguente formalizzazione del provvedimento di avallo o meno della stessa" (Consiglio di Stato, Sez. II, 7 settembre 2020, n. 5379). L'assunto interpretativo si pone appunto in linea con la disciplina di cui all'art. 19, commi 7, 8 D. Lgs. n. 152/2006, che per la procedura di screening ambientale assegna, rispettivamente, alla p.a. la distinta possibilità di non assoggettare il progetto al procedimento di V.I.A., ritenendo pertanto che lo stesso non impatti negativamente sull'ambiente, ovvero assoggettarlo e quindi poi determinarsi circa la compatibilità dello stesso con la procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. n. 152/2006" (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 20.6.2022, n.1109).

15.6- Così ricostruita la fattispecie, non si evince nessun elemento idoneo a censurare efficacemente l'esercizio del potere da parte dell'Amministrazione regionale che, come osservato dall'Amministrazione resistente, non ha espresso un giudizio negativo in ordine all'impatto ambientale dell'impianto eolico proposto dal ricorrente, ma ha ritenuto che, tenuto conto proprio del complesso delle circostanze (documentazione progettuale proveniente dal ricorrente, della documentazione e delle certificazioni degli enti locali interessati nonché delle osservazioni di soggetti terzi) ha ritenuto che la formulazione di un compiuto giudizio sull'impatto ambientale e la compatibilità del progetto presentato da parte ricorrente imponesse quell'approfondimento specifico costituito dallo specifico procedimento di VIA.

15.7- Peraltro, le argomentazioni del ricorrente (§ 15.3) non insidiano le conclusioni ora rassegnate.

15.7.1- In ordine alle censure *sub i*) e *sub ii*) si osserva che, per un verso, il ricorrente tende, anche a mezzo di perizia di parte, a fornire una propria valutazione alternativa a quella regionale in ordine alle circostanze esposte nel parere della S.T.V. e recepite dall'organo dirigenziale.

La prospettazione alternativa è di per sé inammissibile in quanto finisce per sovrapporre impropriamente una propria personale valutazione a quella degli uffici Regionali, titolari di riserva di amministrazione, mentre, proprio dalle



specifiche argomentazioni su cui il ricorrente poggia le sue doglianze è dato di escludere –come si vedrà anche appressoche, nella fattispecie, vi sia stato un esercizio del potere irragionevole, illogico, travisato o arbitrario.

15.7.2- Quanto alla doglianza sub iii) rileva il Collegio che, in linea generale, "La censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato dell'amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione" (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 19.1.2022, n. 52).

Orbene, per un verso il ricorrente non ha fornito prova dell'identità delle situazioni considerate e, per altro verso, la Regione Calabria ha evidenziato che i provvedimenti sono stati assunti in epoche diverse (2009, 2014) durante le quali inevitabilmente il contesto territoriale ben può essere andato incontro a sostanziali modificazioni ambientali (comprese quelle connesse proprio alla già concessa autorizzazione alla realizzazione dell'impianto appunto preventivamente autorizzato "Serratonda"), oltre che di programmazione urbanistica comunale e sovracomunale.

- 15.7.3- Quanto alle singole articolazioni dell'ulteriore censura *sub iv*), per cui lo Studio preliminare ambientale (SPA) in atto nonché le successive osservazioni presentate dalla ricorrente in sede procedimentale abbiano un grado di approfondimento tale da sostanziarsi in una vera e propria VIA, da cui, in sostanza, si arguisce che la ricorrente contesti anche l'inutilità della duplicazione del procedimento, si osserva quanto segue.
- 15.7.3.1- Relativamente al profilo *iv.a*), corrispondente al par. 1.1, pag. 4-9 dell'atto di motivi aggiunti, per un verso proprio la situazione dedotta da parte ricorrente in termini di insistita coerenza con il PSC vigente e di rilievi critici rispetto al contenuto delle certificazioni rilasciate dal Comune di Caraffa e, per altro verso, proprio la deduzione per cui la STV abbia rilevato la presenza umana costante *in situ* senza alcun riscontro oggettivo induce ragionevolmente ad ulteriori approfondimenti, non essendo irragionevole in sede di *screening* che l'Amministrazione ritenga tali aspetti pregiudizievoli e comunque non superati a priori dall'impegno della ricorrente, qualora venga riscontrata la presenza di unità permanenti abitative nella fascia di rispetto (peraltro da accertare), di acquisire le opportune manleve in armonia e nel pieno rispetto di regolamenti e norme vigenti.
- 15.7.3.2- Relativamente al profilo *iv.b*), corrispondente al par. 1.2, pagg. 10-24 dell'atto di motivi aggiunti, a sua volta ulteriormente articolato), con le quali la ricorrente contesta la superficialità dell'analisi della STV, si rileva quanto segue. A) Sulla motivazione di cui al punto 1° (par. 1.2.1 dei motivi aggiunti, pagg. 10-13) le argomentazioni di parte ricorrente non scalfiscono il punto essenziale della questione, ossia che la STV ha ritenuto necessari opportuni approfondimenti, da svolgere appunto nell'appropriata sede della VIA vera e propria, in ordine agli impatti derivanti dal consumo della risorsa suolo e di impatti su altre componenti ambientali, tenuto anche conto della realizzazione delle realizzande opere comportanti scavi e/o movimenti di terra e dell'effetto cumulativo dato dalla presenza di altri impianti, anche all'esito di una più puntuale specificazione della viabilità.
- B) In ordine alla motivazione di cui al punto 2° (par. 1.2.2 dei motivi aggiunti, pagg. 13-14), in disparte quanto precedentemente rilevato (§ 15.10.1) proprio la contestazione della ricorrente di erroneità della certificazione del Comune di Caraffa di Catanzaro prot. n. 274787/SIAR del 25.7.2019, asseritamente basata su errate assunzioni, e delle osservazioni di tale Fimiano Domenico, ritenute del tutto generiche e non circostanziate, rende opportuni gli approfondimenti propri della VIA, non irragionevolmente ritenute insuperabili da mere delucidazioni tecniche di parte ricorrente in sé considerate. C) Circa la motivazione di cui al punto 3° (par. 1.2.3 dei motivi aggiunti, pagg. 14-15), in disparte il fatto che la VIA interessa nel complesso insediamenti turistici e altre tipologie di insediamenti comunque insistenti nel territorio considerato, le deduzioni di parte ricorrente praticamente basate sull'assunto di aver dedicato un intero capitolo dello SPA all'interazione con i parchi eolici limitrofi, arricchiti dagli allegati 11-14 non dimostrano di per sé che la trattazione sia stata esaustiva e dunque gli approfondimenti propri della VIA costituiscano un'inutile aggravio procedimentale.
- D) Quanto alla motivazione di cui al punto 4° (pagg. 15-16 dei motivi aggiunti, non paragrafata) le argomentazioni di parte ricorrente –basate sull'asserito travisamento dello SPA attuato con l'estrapolazione peraltro decontestualizzata di singole parti di per sé non risultano sufficienti a dimostrare l'irragionevolezza delle conclusioni rassegnate dalla Regione ed in ogni caso, anche un ipotetico travisamento delle informazioni contenute nello SPA, in assenza di più pregnanti censure, non inficiano la correttezza delle conclusioni della Regione di ritenere necessario l'ulteriore *step* della VIA per saggiare l'opportunità di nuove e adeguate misure di mitigazione e compensazione utili a scongiurare gli impatti sull'avifauna, non risultando esaustive e adeguate quelle proposte dal ricorrente.
- E) Quanto alla motivazione di cui al punto 5° (par. 1.2.4 dei motivi aggiunti, pagg. 16-17), rileva il Collegio che proprio le discrasie esistenti e i dubbi rilevati giustificano la scelta di procedere ad approfondimenti tecnico-amministrativi con sovrapposizione delle opere alle effettive aree interessate dal vincolo, richiedendo a tal proposito adeguata certezza mediante validazione degli uffici competenti, non risultando di per sé ciò surrogabile né dalle mere controdeduzioni della ricorrente né dal fatto che alcuni dati di documenti ufficiali siano di pubblico dominio e la relativa fonte del dato sia stata inserita nel SPA.
- F) Quanto alla motivazione di cui al punto 6° (par. 1.2.5 dei motivi aggiunti, pagg. 17-18) rileva il Collegio che con la sentenza n. 128/2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della l.r. n. 42 del 2008, per quanto



di interesse nel presente contenzioso nella parte in cui essa prescriveva la presentazione di uno studio anemologico da cui evincersi una capacità produttiva minima ritenendo ciò una sorta di limitazione "minima" all'installazione di impianti eolici in violazione dell'art. 117, 3° comma Cost., ragion per cui il richiamo non risulta conferente nell'odierno contenzioso nel quale lo studio anemologico –di cui peraltro lo stesso ricorrente si riservava la produzione- è stato più genericamente richiesto nel quadro di una più completa valutazione dei costi-benefici in materia ambientale e, almeno in questa fase, non pone vincoli o limitazioni da ritenersi incompatibili con quanto affermato dalla Consulta.

- G) Quanto alla motivazione di cui al punto 7° (par. 1.2.6 dei motivi aggiunti, pagg. 18-21) si rileva che i richiami e le prospettazioni del ricorrente sono una ricostruzione alternativa alle valutazioni di merito fornite dalla STV inidonea a scalfirne la ragionevolezza, peraltro esaurite nel senso di richiedere un'approfondita valutazione del progetto –stante la rilevata criticità in tema di distanze minime e di effetto cumulativo desumibili dallo studio presentato e delle cartografie prodotte che non darebbero una piena e completa rappresentazione dello stato dei luoghi deduzioni non efficacemente incise dalle argomentazioni della ricorrente.
- H) Quanto alla motivazione di cui al punto 8° (par. 1.2.7 dei motivi aggiunti, pagg. 21-23) anche in questo caso le argomentazioni risultano tautologiche, riconducendo ad una propria prospettazione di completezza del progetto mentre non recano adeguate evidenze della censurabilità delle ragioni a base dell'approfondimento istruttorio richiesto.
- I) Quanto alla motivazione di cui al punto 9° (pagg. 23-24 dei motivi aggiunti, rubricato –per verosimile refuso- 1.2.2) per un verso, a parte l'irritualità di un rinvio in forma generica al ricorso principale, laddove esso si riferisca alla dedotta tardività delle stesse si osserva che, per un verso, non risulta che il termine fosse stato qualificato come perentorio e, in ogni caso, richiamando i principi generali anche con riferimento alle attività di pianificazione mutuabili nella fattispecie (trattandosi di contributi meramente partecipative dei cittadini rispetto ad un progetto di impianto) la relativa tardività non ne impedirebbe la valutabilità (v. ad esempio T.A.R. Bologna, sentenza n. 499 del 2018), dovendo tale aspetto essere apprezzato in termini di ragionevolezza delle stesse; in secondo luogo, proprio la situazione di dubbio instillata –e non definitivamente chiarita alla luce della documentazione in atti anche tenuto conto che, per quanto si desume dal provvedimento impugnato, la ricorrente non avrebbe fornito specifiche controdeduzioni sul punto- di ripercussioni dell'installazione dell'impianto sulle attività produttive insistenti *in loco* non irragionevolmente corrobora l'assoggettabilità a V.I.A. dell'impianto;
- J) Infine, quanto alla motivazione di cui al punto 10° (pag. 24 dei motivi aggiunti, rubricato –per verosimile refuso- 1.2.3) la mera sussistenza di apposito paragrafo nell'ambito dello SPA dedicato alla trattazione del tema individuato come critico dalla STV non implica di per sé che la relativa trattazione sia esaustiva e, dunque, siano censurabili le conclusioni della Regione.
- 15.8- Per completezza, in ordine al rilievo, contenuto nella memoria dell'Amministrazione regionale, relativamente al primo motivo di ricorso principale si osserva che, per un verso, la declaratoria di improcedibilità dello stesso, unitamente alla mancata riproposizione nel ricorso per motivi aggiunti avverso il decreto dirigenziale di conferma dell'assoggettabilità a V.I.A., ne preclude l'esame.

In ogni caso, la censura risulta comunque infondata, avuto riguardo al fatto che il termine previsto dal legislatore per la conclusione del procedimento di verifica da parte dell'autorità competente a decorrere dalla data di trasmissione del rapporto preliminare da parte dell'autorità procedente, è sì qualificato dall'art. 27-bis, comma 8 del d.lgs. n. 152/2006 come perentorio, ma ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ossia per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'esercizio del potere sostitutivo nonché le eventuali conseguenze di tipo indennitario o risarcitorio e dunque considerabile nella fattispecie a fini invalidanti dell'atto tardivamente adottato.

- 15.9- In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti va rigettato.
- 16- Le spese seguono la soccombenzae vanno poste a carico della ricorrente e riconosciute in favore dell'Amministrazione regionale, mentre vanno compensate nei confronti dell'interveniente *ad adiuvandum*.

(Omissis)

